



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 28/07/2020

OGGETTO:	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - RIDUZIONE TARIFFA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.
-----------------	---

Prov. In. Cat. cls. F.A. Int. I. L.
33 CC 20 05/03.01 11/20

L'anno **2020**, addi **ventotto**, del mese di **Luglio**, alle ore **18:20**, in Pinerolo, nella sala del Salone dei Cavalieri, Viale Giovanni Giolitti n. 7.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	TAVELLA ANDREA PAOLO	PRES.
2	FAGHERAZZI AMABILE	PRES.	15	LUPASCU MARIUS DANIEL	PRES.
3	CANALE GIANCARLO	PRES.	16	POLLIO'TTO DANIELE	PRES.
4	MAULUCCI SALVATORE	PRES.	17	MURRA GIAN MARIO	PRES.
5	BARRAL LUCA	PRES.	18	ALA FABRIZIO	PRES.
6	CARIGNANO LUIGI	PRES.	19	MUSLEH RAMI	ASS.G.
7	PITTAU GIORGIO	PRES.	20	BERTI GIUSEPPINO	PRES.
8	SOLIMANDO FRANCESCA	PRES.	21	BARBERO LUCA	PRES.
9	LENTA MONICA	ASS.G.	22	MARTINA MAURO	PRES.
10	TECCO GRAZIANO	PRES.	23	MARTIGNONI ALDO	PRES.
11	GIGLI ASSUNTA	PRES.	24	REVEL AIDA	PRES.
12	BAUDRACCO ROBERTO	PRES.	25	MANDUCA PIETRO	ASS.
13	INGHES MARCO	PRES.			

Totale Presenti: 22 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Luigi CARIGNANO**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLAPIER ANTONELLA, PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - RIDUZIONE TARIFFA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.
-----------------	---

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola al sindaco sig. Luca SALVAI per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Indi il presidente, cede la parola ai consiglieri sig.ri: Giancarlo CANALE, Aida REVEL e al sindaco sig. Luca SALVAI.

Durante l'intervento della consigliera sig.ra Aida REVEL, entra in aula il consigliere sig. Pietro MANDUCA: i presenti sono 23.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 disciplina la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in particolare l'art. 49 individua le ipotesi di esenzione dalla TOSAP, derogabili soltanto su espressa previsione legislativa successivamente introdotta;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recita "*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";
- con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 18/07/94 é stato approvato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa Tassa, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 23/11/2004.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*".
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, è stato differito al 31 luglio 2020.

Visto lo stato di emergenza in corso sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ed i conseguenti provvedimenti adottati contenenti varie tipologie di misure restrittive per fronteggiare il rischio di contagio.

Considerati gli effetti negativi che le misure di contenimento e contrasto al contagio via via adottate hanno prodotto sul tessuto socio-economico, che rendono opportuna l'adozione di misure atte a sostenere l'economia del territorio.

Vista la comunicazione della Giunta Comunale in data 10 giugno 2020.

Rilevato che, in materia di esenzioni, non sussiste l'ampia autonomia regolamentare stabilita dal summenzionato articolo 52 del D.Lgs. 446/97, e l'ente locale non può introdurre ipotesi di esenzione non previste dalla legge, in quanto esse condizionerebbero la definizione delle fattispecie imponibili e l'individuazione dei soggetti passivi, travalicando i limiti inderogabili posti dalla norma statale in questione. Il Comune è invece legittimato ad introdurre, eccezionalmente, misure agevolative tariffarie superiori a quelle già esplicitamente consentite dalla normativa primaria, in virtù della potestà regolamentare prevista dal citato art. 52, apprezzabilmente superiori ma di entità tale da non determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo, come da sentenza della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Del. n. 137/2017/PAR del 12/09/17.

Ritenuto, in particolare, incentivare la partecipazione alla fiera patronale di agosto da parte degli operatori del commercio su area pubblica e di favorire le successive manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel periodo dal 1° agosto sino al 31 dicembre 2020, con vendita ed esposizione di beni, prevedendo la riduzione del 50% della tariffa a metro quadro per l'occupazione di suolo pubblico, da € 0,36 ad € 0,18, nel rispetto dei limiti della tariffa minima di € 0,13 stabiliti dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall'art. 3, comma 61 della Legge n. 549 del 28/12/1995.

Ritenuto pertanto integrare conseguentemente il vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa.

Considerato che tale riduzione comporta una minore entrata stimata in circa € 4.000,00 a titolo di tassa occupazione suolo pubblico, non oggetto di ristoro da parte dello stato, la cui copertura viene garantita con altre risorse del bilancio 2020.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc...”*.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione Consiliare nella seduta del 22/07/2020.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, da parte del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con 23 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 23 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di ridurre del 50%, da € 0,36 ad € 0,18, la tariffa a metro quadro della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per le manifestazioni fieristiche con vendita ed esposizione di beni, che si svolgeranno nel periodo dal 1° agosto sino al 31 dicembre 2020.

2) Di integrare conseguentemente l'Allegato B - “Tariffe - Occupazioni temporanee” - punto Q2) del vigente “Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa Tassa”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 18/07/94 e da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 23/11/2004.

3) Di dare atto che tale riduzione comporta una minore entrata stimata in € 4.000,00 a titolo di tassa occupazione suolo pubblico non oggetto di ristoro da parte dello stato, che trova copertura con altre risorse del bilancio 2020.

4) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Con 23 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 23 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di approvare al più presto la riduzione della tariffa TOSAP in oggetto al fine di darne, in tempo utile, comunicazione agli operatori del commercio su area pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi CARIIGNANO

(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente)